

impegna il Governo
ad affrontare in modo organico il recepimento della direttiva comunitaria sull'orario di lavoro 93/104/CE, tenendo conto, in proposito, della positiva volontà espressa sulla materia dalle parti sociali attraverso l'accordo interconfederale del 12 novem-

bre 1997 di ricezione della direttiva 93/104/CEE sull'orario di lavoro, nel rispetto degli impegni recentemente assunti dal Governo nei confronti delle parti sociali con il patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998.

9/5459/15. Lombardi, Stelluti.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3451 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPENSI PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI (APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE DEL SENATO) (5238)

(A.C. 5238 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, è elevato di lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

2. La misura dei compensi, differenziata secondo quanto previsto dal medesimo articolo 4, comma 5, secondo periodo, della citata legge n. 425 del 1997, e nel limite di spesa complessiva rideterminato ai sensi del comma 1, è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola.

3. Nel limite di spesa complessiva come rideterminato dal comma 1 è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 425 del 1997. La quota-parte da riservare al predetto

compenso e la relativa misura sono stabilite nella stessa contrattazione collettiva di comparto.

4. Fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto del personale della scuola alla determinazione della misura dei compensi di cui ai commi 2 e 3 si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(A.C. 5238 — sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 120 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

(A.C. 5238 - sezione 3)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

in sede di approvazione dell'A.C. 5328 relativo all'adeguamento dei compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato;

considerato che nel provvedimento non vengono ancora rivalutate le misure di

indennità di trasferta del personale scolastico, da molti anni ferme ad importi assolutamente inadeguati;

impegna il Governo

a predisporre opportuni ed immediati provvedimenti tendenti a rivalutare in modo significativo le indennità di trasferta del personale scolastico, nell'ambito della più complessiva regolamentazione inerente a tutta la pubblica amministrazione.

9/5238/1 Casinelli, Voglino, Ricci, Bova, Albanese, Bonomi, Servodio, Riva.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA CECA SULLA RECIPROCA COOPERAZIONE, FATTO A PRAGA IL 7 DICEMBRE 1996 (4182)

(A.C. 4182 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica ceca sulla reciproca cooperazione, fatto a Praga il 7 dicembre 1996.

(A.C. 4182 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4182 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 21 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4182 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE: CAVERI; BALOCCHI; TERESIO DELFINO; MUS-SOLINI; POLENTA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA; D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE; S. 55-67-237-274-798-982-1288-1443/A; SENATORI: PROVERA, ROBERTO NAPOLI ED ALTRI; DI ORIO ED ALTRI; MARTELLI, SALVATO, BERNASCONI ED ALTRI, D'INIZIATIVA POPOLARE, CENTARO ED ALTRI (APPROVATO DAL SENATO); SAIA ED ALTRI; SENATORI: ROBERTO NAPOLI ED ALTRI; DI ORIO ED ALTRI (APPROVATA DAL SENATO); BONO; SAIA ED ALTRI: MODIFICHE ALLE LEGGI 2 DICEMBRE 1975, N. 644, E 12 AGOSTO 1993, N. 301, IN MATERIA DI CONSENSO AL PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI DA CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO (646-855-1084-1104-1291-2166-2639-2722-2759-3646-4135-4186)

(A.C. 646 – sezione 1)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina:

a) i termini e le modalità attraverso i quali le aziende unità sanitarie locali sono tenute a notificare, secondo le forme stabilite dalla legge, con la garanzia di effettiva notifica, ai propri assistiti, la richiesta di esprimere la loro volontà favorevole o contraria in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte;

b) le modalità attraverso le quali ciascun soggetto di cui alla lettera *a)* è tenuto

a dichiarare la propria volontà, favorevole o contraria, in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte, prevedendo che la dichiarazione debba essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta ai sensi della lettera *a)*;

c) le modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte sono sollecitati periodicamente a rendere tale dichiarazione di volontà, anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale;

d) i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa;

e) le modalità di conservazione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai non donatori presso le aziende unità sanitarie locali, nonché di registrazione dei medesimi dati sui documenti sanitari personali;

f) le modalità di trasmissione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non

hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori dalle aziende unità sanitarie locali al Centro nazionale per i trapianti, ai centri regionali o interregionali per i trapianti e alle strutture per i prelievi;

g) le modalità attraverso le quali i comuni trasmettono alle aziende unità sanitarie locali i dati relativi ai residenti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro della sanità entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a trasmettere a tutti i cittadini maggiori di 18 anni una lettera che invita gli stessi, qualora ritengano utile donare i propri organi a fine di trapianto una volta accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ad esplicitare presso l'azienda sanitaria locale, ufficio donazioni, la propria volontà di donare.

1-bis. I cittadini donatori verranno forniti di una tessera di donazione, equivalente alla *Donor-card* inglese, nonché viene apposto sulla carta d'identità la sigla "D" che sta per donatore.

5. 19. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5. 1. Saia, Pisapia.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) i termini, le forma e le modalità attraverso i quali le aziende unità sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri

assistiti, secondo le modalità stabilite dalla legge, la richiesta di dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, a scopo di trapianto, secondo modalità tali da garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte di ciascun assistito;

Conseguentemente alla lettera b) sopprimere le parole: favorevole o contraria.

5. 60. La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i termini e le modalità con cui invitare i cittadini a dichiarare la propria volontà favorevole in ordine al prelievo di organi nonché gli strumenti lavorativi idonei a documentare la certezza dell'informazione degli stessi.

5. 41. Cè.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) i termini e le modalità con cui invitare i cittadini a dichiarare la propria volontà in ordine al prelievo di organi nonché gli strumenti lavorativi idonei a documentare la certezza dell'informazione degli stessi.

5. 43. Cè.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: le aziende unità sanitarie locali con le seguenti: comuni attraverso i servizi di stato civile e anagrafe.

Conseguentemente, sostituire la parola: assistiti con la seguente: cittadini.

5. 2. Saia, Valpiana, Maura Cossutta, Pisapia.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: favorevole o contraria.

5. 10. Valpiana.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o contraria.

5. 23. Carlesi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I cittadini italiani per i quali non risulta, con atto formale individuato dal Ministero della sanità ai sensi del presente articolo di legge, essere stati informati, sono considerati non donatori.

5. 32. Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: di cui alla lettera a).

5. 3. Saia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: favorevole o contraria.

5. 11. Valpiana.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o contraria.

5. 24. Carlesi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: prevedendo che la dichiarazione fino alla fine della lettera.

5. 4. Saia, Pisapia.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e con effettiva garanzia di ricevimento della notifica da parte della azienda unità sanitaria locale.

5. 12. Valpiana.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

5. 5. Saia, Pisapia.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: alcuna volontà con le seguenti: la volontà favorevole.

* **5. 13.** Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Al comma 1 lettera c), sostituire le parole: alcuna volontà con le parole: volontà favorevole.

* **5. 20.** Carlesi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: periodicamente.

5. 14. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi, Saia

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: periodicamente con le seguenti: ogni anno.

5. 26. Cè.

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: periodicamente con le seguenti: ogni due anni.

5. 27. Cè.

Al comma 1 lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e gli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identità.

5. 52. La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) le modalità con le quali modificare sia la dichiarazione di volontà esplicita, sia l'eventuale silenzio-assenso pregresso.

5. 28. Garra.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: modificare con la seguente: ritirare.

5. 15. Valpiana.

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: modificare aggiungere le seguenti: , in ogni momento.

5. 29. Cè.

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) i termini e le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata al cittadino; prevedendo che qualora non sia documentata tale notifica, il soggetto non può essere considerato donatore.

5. 30. Cè.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: ai soggetti fino a: ai non donatori.

5. 21. Carlesi.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai non donatori con le seguenti: e alle persone che non abbiano espresso la volontà.

5. 16. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: non donatori presso aggiungere le seguenti: gli uffici di stato civile ed anagrafe dei Comuni e

5. 6. Saia, Valpiana, Maura Cossutta, Pisapia.

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

5. 7. Saia, Maura Cossutta, Valpiana, Pisapia.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori.

*** 5. 17.** Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai non donatori.

*** 5. 22.** Carlesi.

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: dalle aziende unità sanitarie locali con le seguenti: dai comuni.

5. 50. Saia, Maura Cossutta, Valpiana, Pisapia.

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: i dati relativi a residenti con le seguenti: tutti i dati relativi alla volontà di donazione dei propri cittadini residenti.

5. 9. Saia, Valpiana, Maura Cossutta, Pisapia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. La annotazione della manifestazione di volontà, positiva o negativa, apparirà mediante l'apposizione della dicitura "Si-Donatore" oppure "Non donatore" su tutti i documenti personali, come la carta d'identità, il passaporto, il libretto di lavoro, la tessera sanitaria e altri documenti simili.

5. 33. Conti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. I soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di dichiarare la propria volontà in ordine al prelievo successivamente alla morte, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non possono essere considerati donatori.

5. 31. Cè.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione contestualmente alla istituzione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, con modalità tali da non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, rispetto a quelli necessari per la distribuzione della predetta tessera.

5. 51. *(nuova formulazione)* La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti i termini e le modalità della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti successivamente alla morte da parte degli stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale nonché degli stranieri che richiedono la cittadinanza.

5. 53. La Commissione

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. I prelievi di organi e di tessuti disciplinati dalla presente legge sono effettuati esclusivamente a scopo di trapianto terapeutico.

5. 01. La Commissione.

(A.C. 646 – sezione 2)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI.

ART. 6.

(Principi organizzativi).

1. L'organizzazione nazionale dei prelievi e dei trapianti è costituita dal Centro

nazionale per i trapianti, dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti, dai centri regionali o interregionali per i trapianti, dalle strutture per i prelievi, dalle strutture per la conservazione dei tessuti prelevati dalle strutture per i trapianti, e dalle aziende unità sanitarie locali.

2. È istituito il sistema informativo dei trapianti nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale.

3. Il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, stabilisce gli obiettivi, le funzioni e la struttura del sistema informativo dei trapianti, comprese le modalità del collegamento telematico tra i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse informatiche e telematiche disponibili per il Servizio sanitario nazionale ed in coerenza con le specifiche tecniche della rete unitaria della pubblica amministrazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: dal Centro Nazionale per i trapianti, aggiungere le seguenti: dall'Elenco unico nazionale dei pazienti in attesa dal Trapianto.

6. 3. Conti, Carlesi.

Al comma 1 sopprimere le parole: dalle strutture per la conservazione dei tessuti prelevati.

6. 1. Cè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Il collegamento in via telematica di cui al comma 2 deve essere realizzato entro due anni dall'approvazione della presente legge.

6. 2. Cè.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'istituzione del sistema informativo dei trapianti è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1999.

6. 4. La Commissione.

(A.C. 646 — sezione 3)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Centro nazionale per i trapianti).

1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale per i trapianti, di seguito denominato « Centro nazionale ».

2. Il Centro nazionale è composto:

a) dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante per ciascuno dei centri regionali o interregionali per i trapianti, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) dal direttore generale.

3. I componenti del Centro nazionale sono nominati con decreto del Ministro della sanità.

4. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità ovvero tra i medici non dipendenti dall'Istituto in possesso di comprovata esperienza in materia di trapianti ed è

assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Centro nazionale si avvale del personale dell'Istituto superiore di sanità.

6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) cura, attraverso il sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 6, la tenuta delle liste delle persone in attesa di trapianto, differenziate per tipologia di trapianto, risultanti dai dati trasmessi dai centri regionali o interregionali per i trapianti, ovvero dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unità sanitaria locali, secondo modalità tali da assicurare la disponibilità di tali dati 24 ore su 24;

b) definisce i parametri tecnici ed i criteri per l'inserimento dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto allo scopo di assicurare l'omogeneità dei dati stessi, con particolare riferimento alla tipologia ed all'urgenza del trapianto richiesto, e di consentire l'individuazione dei riceventi;

c) individua i criteri per la definizione di protocolli operativi per l'assegnazione degli organi e dei tessuti secondo parametri stabiliti esclusivamente in base alle urgenze ed alle compatibilità risultanti dai dati contenuti nelle liste di cui alla lettera a);

d) definisce linee guida rivolte ai centri regionali o interregionali per i trapianti allo scopo di uniformare l'attività di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale;

e) verifica l'applicazione dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c) e delle linee guida di cui alla lettera d);

f) procede all'assegnazione degli organi per i casi relativi alle urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di trapianto per i quali il bacino di

utenza minimo corrisponde al territorio nazionale, secondo i criteri stabiliti ai sensi della lettera c);

g) definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei controlli di qualità sui laboratori di immunologia coinvolti nelle attività di trapianto;

h) individua il fabbisogno nazionale di trapianti e stabilisce la soglia minima annuale di attività per ogni struttura per i trapianti e i criteri per una equilibrata distribuzione territoriale delle medesime;

i) definisce i parametri per la verifica di qualità e di risultato delle strutture per i trapianti;

l) svolge le funzioni attribuite ai centri regionali e interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di utenza minimo corrisponde al territorio nazionale;

m) promuove e coordina i rapporti con le istituzioni estere di settore al fine di facilitare lo scambio di organi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: da un direttore generale aggiungere le parole: purché laureato in medicina e chirurgia e al 2° livello della carriera dirigenziale.

7. 18. Conti, Gramazio, Porcu, Carlesi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: da un direttore generale aggiungere le parole: purché laureato in medicina e chirurgia.

7. 19. Conti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: ovvero dalle strutture per i trapianti e dalle aziende unità sanitarie locali.

*** 7. 14.** Signorino.

Al comma 6, lettera a) sopprimere le parole: ovvero dalla struttura per i trapianti e dalle aziende Unità sanitaria locali.

*** 7. 15.** Cè.

Al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) provvede all'assegnazione degli organi sulla base di criteri operativi per la definizione e la rateazione delle urgenze.

7. 1. Saia, Maura Cossutta, Valpiana, Pisapia.

Al comma 6, lettera c) sopprimere le parole: la definizione di protocolli operativi per.

7. 11. Cè.

Al comma 6, lettera c), dopo le parole: degli organi e dei tessuti aggiungere la seguente: sani.

7. 16. Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Delmastro delle Vedove.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

7. 4. Cè.

Al comma 6, lettera e), sopprimere le parole: dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c) e.

7. 2. Saia, Maura Cossutta, Valpiana, Pisapia.

Al comma 6, sopprimere la lettera f).

7. 5. Cè.

Al comma 6, sopprimere la lettera h).

* 7. 3. Burani Procaccini.

Al comma 6, sopprimere la lettera h).

* 7. 6. Cè.

Al comma 6, sopprimere la lettera h).

* 7. 17. Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 6, sopprimere la lettera l).

7. 8. Cè.

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

m-bis) presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge e contenente i dati relativi alla situazione dei trapianti e prelievi in ambito nazionale.

7. 9. Cè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il Centro nazionale per i trapianti integrato da tre clinici esperti in materia di trapianti di organi, di cui almeno uno rianimatore, e da tre esperti rappresentativi delle associazioni che operano nel settore dei trapianti costituiscono la consulta tecnica permanente per i trapianti di seguito denominata. Consulta. I tre clinici esperti in materia di trapianti e i tre esperti indicati dalle associazioni sono nominati con decreto del Ministro della sanità per una durata di due anni, rinnovabili alla scadenza. La consulta predispone gli indirizzi tecnico operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto di organi e svolge funzioni consultive a favore del Centro nazionale.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

7. 10. Cè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Nel caso in cui due soggetti siano giudicati parimenti idonei a ricevere l'organo o il tessuto oggetto di trapianto il Centro nazionale per i trapianti o il Centro regionale o interregionale assegna l'organo o il tessuto al soggetto residente geograficamente più vicino a quello soggetto al prelievo.

7. 12. Chiappori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Nel caso in cui due soggetti siano giudicati parimenti idonei a ricevere l'organo o il tessuto oggetto di trapianto il Centro nazionale per i trapianti o il Centro regionale o interregionale assegna prioritariamente l'organo al soggetto che ha dichiarato la volontà da più tempo di essere donatore.

7. 13. Chiappori.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'istituzione del Centro nazionale per i trapianti è autorizzata la spesa complessiva di lire 740 milioni annui a decorrere dal 1999, dei quali 240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore generale e 500 milioni per le spese di funzionamento.

7. 20. La Commissione.

(A.C. 646 – sezione 4)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Consulta tecnica per i trapianti).

1. È istituita la Consulta tecnica permanente per i trapianti, di seguito deno-

minata « Consulta ». La Consulta è composta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, o da un suo delegato, dal direttore generale del Centro nazionale, dai coordinatori dei centri regionali e interregionali per i trapianti, dai rappresentanti di ciascuna delle regioni che abbia istituito un centro interregionale, da tre clinici esperti in materia di trapianti di organi e di tessuti, di cui almeno uno rianimatore, e da tre esperti delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni.

2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della sanità per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza.

3. La Consulta predispone gli indirizzi tecnico - operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto di organi e svolge funzioni consultive a favore del Centro nazionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: tre clinici *fino alla fine del comma con le seguenti:* da tre medici esperti in materia di trapianti di organi e di tessuti individuati con gli stessi criteri previsti per l'istituzione delle commissioni per l'accertamento della morte ai sensi della legge 29 gennaio 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 53.

8. 1. Burani Procaccini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre esperti delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni *con le seguenti:* due esperti delle associa-

zioni che operano nel settore dei trapianti ed uno rappresentativo delle associazioni che rappresentano i non donatori.

8. 2. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni *con le seguenti:* rappresentativi rispettivamente delle associazioni dei donatori, dei non donatori e dei malati.

8. 3. Cè.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nazionali.

8. 4. Cè.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e della promozione delle donazioni.

8. 5. Cè.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I componenti della consulta sono laureati in medicina.

8. 6. Cè.

Al comma 2, dopo le parole: i componenti della Consulta *aggiungere le parole:* sono laureati in medicina e chirurgia.

8. 7. Conti, Gramazio, Carlesi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'istituzione della Consulta è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annui a decorrere dal 1999.

8. 8. La Commissione.

(A.C. 646 — sezione 5)**ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.***(Centri regionali e interregionali).*

1. Le regioni, qualora non abbiano già provveduto ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 644, istituiscono un centro regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse, un centro interregionale per i trapianti, di seguito denominati, rispettivamente, « centro regionale » e « centro interregionale ».

2. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, in corrispondenza del quale le regioni provvedono all'istituzione di centri interregionali.

3. La costituzione ed il funzionamento dei centri interregionali sono disciplinati con convenzioni tra le regioni interessate.

4. Il centro regionale o interregionale ha sede presso una struttura pubblica e si avvale di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti per l'espletamento delle attività di tipizzazione tissutale.

5. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni non abbiano promosso la costituzione dei centri regionali o interregionali il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni inadempienti a provvedere entro un termine congruo, attiva i poteri sostitutivi.

6. Il centro regionale o interregionale svolge le seguenti funzioni:

a) coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone

in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro nazionale;

b) coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali di cui all'articolo 11;

c) assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti;

d) procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a);

e) assicura il controllo sull'esecuzione dei test di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di competenza;

f) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle *équipes* sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio di competenza;

g) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato.

7. Le regioni esercitano il controllo sulle attività dei centri regionali e interregionali sulla base di apposite linee guida emanate dal Ministro della sanità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 9.***Sopprimere il comma 2.***9. 8. Cè.**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il centro regionale o interregionale ha sede presso una struttura pubblica o privata accreditata provvista di idoneo laboratorio di immunologia per i trapianti per l'espletamento dell'attività di tipizzazione tessutale.

9. 2. Cè.

Al coma 4, dopo le parole: una struttura pubblica aggiungere le seguenti: o privata accreditata.

9. 3. Cè.

Al comma 6, lettera c) dopo le parole: dei test immunologici aggiungere le seguenti: sul donatore e/o sul ricevente.

9. 4. Cè.

Al comma 6, lettera c), dopo le parole: test immunologici aggiungere le seguenti: , sul donatore e sul ricevente.

9. 7. Cè.

Al comma 6, lettera c), aggiungere in fine le parole: allo scopo di assicurare l'idoneità del donatore.

9. 9. La Commissione.

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

9. 1. Saia, Valpiana, Maura Cossutta, Pisapia.

Al comma 7, sopprimere le parole da: sulla base fino alla fine del comma.

9. 6. Cè.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Per l'istituzione e il funzionamento dei centri regionali e interregionali

è autorizzata la spesa di lire 4.200 milioni annue a decorrere dal 1999.

9. 10. La Commissione.

(A.C. 646 - sezione 6)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Coordinatori dei centri regionali e interregionali).

1. Le attività dei centri regionali e dei centri interregionali sono coordinate da un coordinatore nominato dalla regione, o d'intesa tra le regioni interessate, per la durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano acquisito esperienza nel settore dei trapianti.

2. Nello svolgimento dei propri compiti, il coordinatore regionale o interregionale è coadiuvato da un comitato regionale o interregionale composto dai responsabili, o loro delegati, delle strutture per i prelievi e per i trapianti presenti nell'area di competenza e da un funzionario amministrativo delle rispettive regioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: sono coordinate da un coordinatore aggiungere le parole: laureato in medicina e chirurgia.

10. 1. Conti, Gramazio.

(A.C. 646 — sezione 7)**ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 11.***(Coordinatori locali).*

1. Le funzioni di coordinamento delle strutture per i prelievi sono svolte da un medico dell'azienda sanitaria competente per territorio che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti designato dal direttore generale dell'azienda per un periodo di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.

2. I coordinatori locali provvedono, secondo le modalità stabilite dalle regioni:

a) ad assicurare l'immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 6, al centro regionale o interregionale competente ed al Centro nazionale, al fine dell'assegnazione degli organi;

b) a coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;

c) a curare i rapporti con le famiglie dei donatori;

d) ad organizzare attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza.

3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2 i coordinatori locali possono avvalersi di collaboratori scelti tra il personale sanitario ed amministrativo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 11.**

Al comma 1, sostituire le parole: dell'azienda sanitaria competente per territo-

rio che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti designato dal direttore generale dell'azienda *con le seguenti:* per ogni struttura di prelievo, che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti, designato dal direttore generale, dell'azienda sanitaria competente per territorio.

11. 1. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'azienda sanitaria competente per territorio che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti designato dal direttore generale dell'azienda con le seguenti: che abbia maturato esperienza nel settore dei trapianti, designato dal direttore generale, dell'azienda sanitaria competente per territorio.

11. 4. Cè.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

*** 11. 2.** Cè.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

*** 11. 5.** Burani Procaccini.

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole: , di educazione e crescita culturale.

11. 3. Cè.

Al comma 3, dopo le parole: possono avvalersi di aggiungere: due.

11. 6. Burani Procaccini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'attuazione degli articoli 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni annui a decorrere dal 1999.

11. 10. La Commissione.